



COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza –Ordinaria- di Prima convocazione - Seduta pubblica

DELIBERAZIONE n. 3

=====

OGGETTO: Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) - anno 2024.

=====

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **VENTITRE** del mese di **APRILE** alle ore **VENTI** e minuti **VENTI** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge nella sede istituzionale del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione. Sono presenti, per la trattazione del presente ordine del giorno, i Sigg.ri:

COGNOME e NOME	PRESENTE
GALLETTO Diego - Sindaco	Sì
BOCCARDO Vittorio - Vice Sindaco	Sì
VACCANI Fabrizio - Consigliere	Giust.
MORO Olmes - Consigliere	Sì
ARCESTO Walter Giovanni - Consigliere	Giust.
MILANO Claudio - Consigliere	Sì
TOMASI CONT Angelo - Consigliere	Sì
MUNAÒ Alessandra - Consigliere	Giust.
COELLO Enzo - Consigliere	Sì
BALBIANO Danilo Quirino Giuseppe - Consigliere	Sì
MATTA Carlo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il Sindaco **GALLETTO Diego** il quale si trova nella sede istituzionale del Comune;

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **FRANCESCHINA Dott. Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) - anno 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri preventivi emessi dai responsabili del servizio ai sensi dell'art. 49 c. 1 del T.U.EE.LL. e s.m.i.;

Udita la relazione del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dal Sindaco, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

La votazione, resa in forma palese e avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato:

Presenti	n. 08;
Votanti	n. 05;
Astenuti	n. 03 (Coello, Matta, Balbiano);
Voti favorevoli	n.05;
Voti contrari	n. 0;

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto:Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) - anno 2024.

Inoltre, con altra successiva votazione, espressa in forma palese e avvenuta per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n. 08;
Votanti	n.08;
Astenuti	n. 0 ();
Voti favorevoli	n. 08;
Voti contrari	n. 0;

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

La seduta termina alle ore: 20,37



COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.3 DEL 16/04/2024

OGGETTO:

Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) - anno 2024.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 ed all'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del regolamento dei controlli interni (Delibera C.C. n. 3 dell'11/02/2013), vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica → Si esprime parere **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GALLETTO Diego

b) alla regolarità contabile → Si esprime parere **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GALLETTO Diego

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la taxa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Taxa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di San Colombano Belmonte ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 22/12/2023;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 2 in data odierna con cui si è preso atto dell'approvazione da parte dell'Ente Territorialmente Competente Consorzio Canavesano Ambiente, predisposto secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, del Piano Economico Finanziario, il quale ha valore per il biennio 2024-2025 ed in particolare espone, per il 2024, un costo complessivo di € 62.633,00;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..*";

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche

se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;

- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "*Attività industriali con capannoni di produzione*", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Valutato comunque opportuno mantenere anche per l'anno 2024, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività denominata "*Attività industriali con capannoni di produzione*" al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

Tutto ciò premesso,

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- **86,40%** a carico delle utenze domestiche;
- **13,60%** a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (**Allegato "B"**) alla presente delibera riportarli nella presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (**Allegato "C"**) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 30/06/2021 e successivamente modificato con deliberazione n. 9 del 24/05/2023;

Preso atto che la bollettazione della TARI 2024 verrà effettuata sul 100% delle Tariffe anno 2024, secondo le seguenti scadenze previste dall'art. 29, comma 6, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI):

- 1^ rata "acconto" 31 luglio 2024;
- 2^ rata "acconto" 31 ottobre 2024;
- 3^ rata "saldo/conguaglio", con scadenza 31 dicembre 2024,

sulla base delle tariffe definite dal Consiglio comunale per la TARI unitamente al piano finanziario 2024, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (31 ottobre);

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, predisposto dal ETC Consorzio Canavesano Ambiente, approvato con precedente delibera del Consiglio Comunale in data odierna e valido per il biennio 2024-2025;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato (**Allegato "C"**) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare (**Allegato "B"**), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;
- 6) Di dare atto, inoltre, che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 7) di dare atto che la bollettazione della TARI 2024 verrà effettuata sul 100% delle Tariffe anno 2024, secondo le seguenti scadenze previste dall'art. 29, comma 6, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI):
 - 1^ rata "acconto" 31 luglio 2024;
 - 2^ rata "acconto" 31 ottobre 2024;
 - 3^ rata "saldo/conguaglio", con scadenza 31 dicembre 2024,

sulla base delle tariffe definite dal Consiglio comunale per la TARI unitamente al piano finanziario 2024, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (31 ottobre);

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Inoltre, propone di dichiarare, con altra successiva votazione, resa in forma palese, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GALLETTO Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCHINA Dott. Daniele

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. n. 267/2000)

N. 108 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 06/05/2024 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

San Colombano Belmonte, li 06/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 in data..

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO: Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità:

PARERE CONTABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(GALLETTO Diego)

PARERE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(GALLETTO Diego)

=====